



TRIBUNALE DI FERRARA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

EX PARTE CREDITORIS
n. 2450/09 R.G.
N. 9991 Cron
N. 9991 Rep.

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Il Tribunale di Ferrara Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico dott. Roberto Vignati, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2450/2009 R.G. promossa da:

B.M. rappresentata e difesa dall'Avv. OMISSIS
del Foro di Potenza e OMISSIS domiciliato in Ferrara presso
lo studio della seconda;

(opponente)

BANCA S.P.A. con sede in Ferrara, in persona del Legale rappresentante,
quale Procuratore/Membro della Cassa di Risparmio di Ferrara - OMISSIS
rappresentata e difesa dall'Avv. OMISSIS presso il cui studio in
Ferrara è domiciliato;

(opposta)

avente ad oggetto: opposizione e decreto ingiuntivo - rapporti bancari.

Il Giudice è
stato inguato

Fatti e motivi della decisione

Premesso di essere divenuto correntista della Cassa di Risparmio di Ferrara dal 22/8/2003 mediante la stipulazione del conto corrente di corrispondenza 72/1032 qualificato da un'apertura di credito per € 10 mila seguita da un affidamento di € 5 mila su conto anticipi n. 72/1033 con cassetto di conto banche, con citazione notificata l'1/8/2009, ha contestato il decreto ingiuntivo n. 441/2009 emesso - in favore della Banca - quale Procuratore speciale della Cassa di Risparmio di Ferrara del Tribunale di Ferrara con provvedimento in data 13 febbraio - 3 marzo 2009 contenente l'ingiunzione al pagamento della somma di € 20.391,38, oltre accessori e spese di procedura monitoria, accreditata dall'ingiungente la relazione allo scoperto determinatosi sul predetto conto corrente di corrispondenza a seguito di raccomandata del 12/12/2008 con cui la banca

aveva comunicato la revoca degli affidamenti con la richiesta del saldo del dovuto ed avendosi quindi l'estinzione dei rapporti alla data del 20/2/2009.

L'opponente, eccedendo la "revoca" della clausola di provvisoria esecuzione a comodo del titolo opposto, ha sostenuto l'inesistenza del credito opposto affermando in via ricostruttiva l'esistenza di poste attive a favore del comodatario nel momento che la Banca, nella negoziazione dei rapporti di conto corrente e nella loro esecuzione, aveva operato sulla base di una serie di clausole invalide per quanto concernente le voci a titolo di spese, commissioni ed interessi, in violazione delle regole dettate dal TUB, avuto particolare riguardo all'illegittima convenzione di interessi anatocistici ed all'applicazione di commissioni di massimo recupero licenti capo a clausole affette da nullità assoluta, notando principalmente che nel corso del rapporto erano stati applicati interessi usurari eccome eccedenti i tassi soglia e questo aspetto ben si poteva cogliere, così come quello strettamente alla negoziazione dei crediti del comodatario, sulla base delle valutazioni di una persona di parte che teneva conto delle risultanze contabili emesse da una società specializzata mediante un criterio informatico di computo degli interessi fondato su solido basi legali, praticamente in linea con quanto contestato dal cliente secondo riferimento alle predette questioni sulle spese le commissioni e gli interessi.

L'opponente ha pertanto concluso per la revoca del titolo esecutivo col riscontro del credito registrato nei confronti della controparte in ragione dei predetti rilievi e come da conclusioni tratte in atto di citazione.

La parte opposta si è costituita contestando la genericità della citazione e, contestando tutte le tesi avversarie, ha concluso per la reiezione delle domande e la conferma del titolo opposto.

Nel corso dell'istruttoria è stata esperita una CTU contabile finalizzata all'individuazione dell'applicazione di interessi oltre il tasso soglia contemplando anche, al proposito, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto.

All'audienza del 19 novembre 2013 le parti hanno precisato le conclusioni (l'opponente come da atto di citazione e l'opposta, come da allegazione a verbale), onde la causa è stata assegnata per le decisioni sui termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Valutate le difese svolte dalle parti in lite e le risultanze istruttorie, essenzialmente quelle di ordine documentale e tecnico contabile, l'opposizione è da ritenersi infondata osservando quanto segue:

Le ragioni dell'opposizione vertono - con scarsi riferimenti specifici alle violazioni asseritamente compiute dalla Banca nella fase genetica del rapporto di conto corrente e dei correlati affidamenti per quanto riguardante le clausole censurate richiedendo più che altro il loro oggetto e le tematiche di fondo - sulla inosservanza praticamente di ogni aspetto del rapporto da cui è sorta la pretesa, come ad interessi ultralegali.

In tal senso, come si è accennato, è stata dedotta l'illegittimità di quasi tutte le voci per spese e commissioni con particolare riguardo alla commissione di massima scoperto nulla per difetto di causa (alla luce di mutui orientamenti giurisprudenziali riportati), degli interessi aritmetici dati dalla capitalizzazione trimestrale, in ogni caso col superamento del tasso soglia alla cui determinazione si doveva pervenire, come con particolare determinazione è stato precisato nelle fasi della CTU, includendo, alla luce di recente orientamento della Sezione Penale della Corte di Cassazione (Cass. n. 12028/2010) nella base del TEG applicato dalla Banca gli importi per le commissioni di massimo scoperto, senza potersi poi prescindere da correttivi compiuti dalle valute a favore del correntista dal momento che la Banca aveva preteso interessi passivi (per il cliente) anche oltre i tempi coincidenti col saldo disponibile dei suoi versamenti.

Ad avviso del Tribunale nessuna delle ragioni espresse dall'opponente è fondata, tenuto conto anche delle valutazioni espresse dal CTU con riferimento ai criteri orientativi per la determinazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) nonché del tasso globale effettivo applicato dall'Istituto di credito e del tasso soglia volti mediante l'applicazione dell'appropriata formula (standardizzata alla pag. 5 dell'elaborato peritale).

Quanto alle pretese per le voci economiche di cui il correntista particolarmente si duole, si consideri che esse sono state tutte concordate dall'affiancato per iscritto con quantificazione delle percentuali e degli importi sui moduli contrattuali prodotti in atti (cf. docc. 3, 4 e 5) in cui è anche indicato il criterio della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la periodicità, l'ambito applicativo e l'entità delle commissioni di massimo scoperto.

Gli importi per spese e competenze varie hanno dunque tutti chiara radice negoziale su base scritta conformemente ai principi sanciti dal TUB di cui al D.lgs. n. 385/1993.

Il rapporto bancario in questione è sorto nell'agosto 2007 in vigore dell'art. 120 del TUB modificato dal D.lgs. n. 342/1999 ed il predetto titolo normativo è stata rettificamente asserendosi la clausola sulla capitalizzazione degli interessi aritmetici determinati nell'ammontare e, soprattutto, nella periodicità trimestrale eguale per ciascuna parte del rapporto, in conformità col contenuto della delibera CIOR del 9/2/2000 cui la clausola è stata confermata senza che da parte opponente siano state effettuate contestazioni.

specificamente in grado di permettere l'individuazione di un'unica applicazione del criterio legale pacificamente convenuto.

In tutte le pagine dei moduli contrattuali, anche quelli relativi alle due linee di credito, è stata indicata, unitamente alla commissione di massimo scoperto, anche l'eventuale base trimestrale (sulla punta di massimo scoperto trimestrale) e i percentuali variabili determinate a seconda della triplice tipologia di operazioni ivi espressamente contemplate; non dicitasi dunque, anche in questo caso, i requisiti di specificità convenzionale del corrispettivo, che in questo modo sfugge a possibili censure di nullità, tenuto conto che quella per mancanza di causa fa capo ad un argomento da tempo superato in forza di orientamenti giurisprudenziali che valorizzano le finalità del corrispettivo insito nella commissione bancaria e la sua rispondenza ad interessi ritenuti meritevoli di tutela (cfr. tra le tante Tribunale Milano n. 9997 del 15/7/2013 ed anche Tribunale Monza del 28/11/2001 che considera la c.m.s. legittima se ed in quanto determinata).

Sugli interessi ultralegali, l'indagine del Consob non ha poi riscontrato fissazioni del TEG che, volte per volta, per dati i periodi del rapporto, superassero i tassi soglia, dal momento che il tasso effettivo era determinata in linea con le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia che solo dall'anno 2009 (agosto) le ha modificate includendovi la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella sua base di calcolo, con ciò assicurando le intervenute previsioni normative di cui al del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2 del 28/1/2009 il cui art. 2 bis (nel testo attualmente in vigore) al secondo comma prevede che "gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle attività, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione del fondo di parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 1 e 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108". Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emette disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, rispettivamente della disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verta effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".

Quanto all'incidenza della CMS sul TEG si osserva ora, in particolare, che la sua "base di calcolo" è in generale prevista dal 4° comma dell'art. 644 c.p. ed è demandata all'attuazione in via amministrativa ministeriale, ai sensi del primo

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

contorno dell'art. 2 della legge n. 108/1996, per cui il Ministero del Tesoro (dell'Economia), nonché la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, rievoca trimestralmente il TEG comprensivo di commissioni e tutti gli altri oneri in generale indicati dalla norma.

Si osserva quindi che le fonti legali appena richiamate hanno posto - in guisa di norme parziali - in bianco per via del conseguente bisogno della determinazione ministeriale supportate dai consulti con la Banca d'Italia e con l'UIO - un generale criterio guida che dal 1997 al 2009 ha avuto un'unica attuazione in sede di determinazione ministeriale, escludendosi sempre dalla base di calcolo del TEG la commissione di massima scoperto e secondo questa stessa prospettiva erano imperite, come si è detto, le istruzioni della Banca d'Italia.

Solo la norma dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 contenuta nella legge n. 2 del 28/1/2009 ha previsto l'incidenza della CSM sul TEG e la Cassazione Penale n. 12028 del 26 marzo 2010 - su cui parte dell'esperto ha sostanzialmente insistito - che è stata richiamata in sede di consulenza per le "utilizzanti" per emulare delle ipotesi calcolo - qualifica questa disposizione come norma di interpretazione autentica delle disposizioni della legge n. 108/1996 cit.

Al riguardo è da notare che si è di là del dibattito sugli indici che possano effettivamente dar luogo alla funzione interpretativa della norma nel senso dell'attenzione, tale interpretazione pare debba essere esclusa, non solo perché non è possibile negare, alla luce delle richiamate disposizioni della legge n. 108/1996, la vigenza di un criterio legale pienamente tipico e tassativo di determinazione del TEG - fondato appunto su norme parzialmente in bianco - che privilegia senz'altro, in ultima analisi, i contenuti della procedura amministrativa assunti sulla base delle rilevazioni trimestrali ed attuati in forme normative (i DM succedutisi nel tempo) di rango secondario "abilitate", ma anche e soprattutto perché, in forza dell'esplicito riferimento legislativo dell'art. 2 bis cit. al concetto di "nuove disposizioni" e della conseguente previsione della riserva regolatrice della privilegiata disciplina (la) (in) alle nuove rilevazioni, avutesi nell'agosto 2009, che era tutto questo (arrivando per via normativa in funzione definitoria della base di calcolo del TEG, il risultato appare senza dubbio collimante non più che con l'istituzione di un nuovo criterio competente per il futuro, sicuramente l'esclusione della CSM tra le voci idonee ad influire sul TEG, secondo cui tuttavia salvo il progresso anche oltre il prorogato dell'entrata in vigore della fonte di legge del 2008.

Sono pertanto da condividere, poiché fondate sul dato normativo, le conclusioni cui è pervenute l'Esperto quando ha escluso il superamento del tasso soglia da parte dei tassi applicati dalla Banca al rapporto in questione in quanto, sulla base delle considerazioni distesi formulate, solo tramite le fonti di legge del 2008 - 2009 (quando la relazione bancaria in questione era ormai

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

finita) e solo con le nuove istruzioni della Banca d'Italia la CMS ha inequivocabilmente iniziato ad esplicitare incidenza sul TEG e ciò con l'espressa salvezza del processo.

Non vi sono in tal modo profili di fondamento dell'opposizione che va pertanto respinta come da dispositivo in cui le spese processuali sono liquidate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e domanda, respinge l'opposizione così confermando il decreto ingiuntivo apposto.

Condanna l'opponente a

1) a rifondere all'opposta

le spese del giudizio liquidate in complessivi € 2.100,00 oltre IVA e

CPA.

Pone definitivamente a carico dell'opponente gli oneri di CTU nella misura separatamente liquidata.

Ferrara, 16 maggio 2014.

Il Giudice:
dott. Roberto Vignati

